Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1264-2023 - Seduta N° 3842 - del 14/12/2023 - Numero d'Ordine 31

Prot/2023/1805553

Oggetto	Comune di Santo Stefano d'Aveto (Ge) – Variante al PRG per intervento di messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale in Loc. Villaggio al Pino ai sensi dell'art. 19, comma 2, del DPR n. 327/2001 e s.m. e contestuale procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ex artt. 13 e seguenti della l.r. n. 32/2012 e s.m. (esclusione)
Struttura Proponente	Servizio Urbanistica
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	7	1

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub i)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36 “Legge Urbanistica Regionale” e s.m.;

Vista la legge regionale 10.8.2012, n. 32, recante “Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e modifiche alla legge regionale 30.12.1998, n. 38 (Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale)” e s.m.;

Visto il DPR 8 giugno 2001 n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.2.1990, n. 6 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31 marzo 2017 e s.m. recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 2022-1412448 del 6/12/2022 recante “Aggiornamento delle disposizioni concernenti la verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali”;

PREMESSO:

Che il Comune di Santo Stefano d’Aveto è dotato di PRG approvato con DPGR n. 1245 del 6.12.1988, corredato di disciplina paesistica di livello puntuale;

Che la Civica Amministrazione, con DCC n. 2 del 30/1/2023, successivamente integrata con DCC n. 22 del 15/7/2023, ha approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica in oggetto e contestualmente adottato la sottesa variante al vigente PRG, il Rapporto Preliminare nonché gli elaborati tecnici allegati allo stesso ai fini dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS a norma dell’art. 13 della lr n. 32/2021 e sm;

Che il Servizio regionale Pianificazione Territoriale e VAS, in qualità di autorità competente, con le note prot. 1250151 e prot. 1250164 del 7/9/2023, ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sulla variante urbanistica in oggetto;

CONSIDERATO

Che, sotto il profilo urbanistico, l’area oggetto di variante risulta classificata dal vigente PRG in parte quale Zona E1-E3 agricola - boschiva e marginalmente quale Zona B (in fregio a lotti insediati) e Zona SP parcheggi;

Che, sotto il profilo territoriale, l’area in argomento risulta classificata dal PTCP, sub assetto insediativo del livello locale, in parte nel regime normativo “ID-MA Insediamenti Diffusi – Regime di Mantenimento”, in parte nel regime normativo “ANI-MA – Aree non Insediate” ed in parte nel regime normativo “IS-MA Insediamenti Sparsi – Regime di Mantenimento”, disciplinati rispettivamente dagli artt. 44 , 52 e 49 delle relative Norme di Attuazione;

Che detta variante, come in dettaglio descritto nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 468 del 31/10/2023 e nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 469 del 31/10/2023, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, consiste nella riclassificazione delle aree interessate come zona a destinazione di Viabilità, disciplinata dall’art. 56 delle Norme di Attuazione del PRG, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio con dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento ai sensi degli artt. 9 e seguenti del DPR 327/2001 e s.m.;

Che la Regione:

- è l’Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. n.

32/2012 e s.m ;

- è competente, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del DPR n. 327/2001 e s.m., all'espressione di eventuali motivi di dissenso in merito all'approvazione della variante al vigente PRG, variante procedibile ai sensi dell'art. 47 ter della l.r. n. 36/1997 e s.m. in quanto riconducibile nella fattispecie di variante finalizzata alla realizzazione di opera pubblica;

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 468/2023 e nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 469/2023, in ordine alla variante al vigente PRG, è emerso quanto segue:

- sotto il profilo ambientale, sia da escludere l'assoggettamento a VAS per le motivazioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria n. 468/2023;
- sotto il profilo urbanistico, non si rilevano motivi di dissenso in merito all'approvazione della variante al PRG, per le motivazioni contenute nella Relazione Tecnica n. 469/2023;

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria n. 468 del 31/10/2023 e nella Relazione Tecnica n. 469 del 31/10/2023, allegate quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Formazione, Orientamento e Programmi Comunitari di competenza

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di escludere dalla procedura di VAS di cui alla l.r. n.32/2012 e s.m., la variante al vigente PRG del Comune di Santo Stefano d'Aveto in oggetto indicata, per le ragioni specificate nella Relazione istruttoria n. 468 del 31/10/2023, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di non rilevare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del DPR n. 327/2001 e s.m., motivi di dissenso in merito all'approvazione della variante al PRG del Comune di Santo Stefano d'Aveto per le motivazioni riportate nella Relazione tecnica n. 469 del 31/10/2023, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004, n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgvo 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta

pubblicazione della deliberazione stessa.

REGIONE LIGURIA

Servizio: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS

Procedura di Verifica di Assoggettabilità - art.13 l.r. n. 32/2012 e s.m.i.
RELAZIONE ISTRUTTORIA n. 468 del 31/10/2023

Piano	**Variante al PRG connessa a intervento di messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale tra il capoluogo e la località Villaggio Al Pino**
Proponente	**Comune di S. Stefano d'Aveto**
Data di avvio	07/09/2023
Responsabile del procedimento	Arch. Paolo Rocco – Arch. Anna Bertonasco

Sintesi del procedimento

Con D.C.C. n. 2 del 30.01.2023 è stato approvato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. un progetto definitivo di opera pubblica, in variante al vigente PRG, consistente nella realizzazione di un percorso con duplice funzione pedonale e ciclabile lungo la viabilità veicolare SP 654, nel tratto che connette il Capoluogo al nucleo residenziale denominato Villaggio Al Pino, per uno sviluppo in parallelo alla viabilità esistente di circa un chilometro.

Il Comune di S. Stefano d'Aveto, con nota 2443 del 11/08/2023 assunta con Prot-2023-1163845 del 11/08/2023, facendo seguito alla nota Prot-2023-0367485 del 03/05/2023 dello scrivente Servizio e del Servizio Urbanistica, ha trasmesso la documentazione integrativa relativa all'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, consistente nel Rapporto Preliminare, nella relazione geomorfologica redatta ai fini del parere sulla compatibilità geomorfologica di cui al combinato disposto dall'art.5 6 bis della L.R. n.36/97 e smi e dell'art.89 del DPR 380/01 e smi, e nella DCC n. 22 del 15.07.2023 di adozione della sopracitata documentazione integrativa al progetto definitivo di cui alla DCC n.2 del 30.01.2023.

Puntualizzato che la procedura da seguire per l'approvazione della variante in oggetto è quella di cui all'art. 19, commi 2,3 e 4 del DPR 327/01 e s.m.i., il Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, con le note Prot-2023-1250151e 1250164 del 07/09/2023, nella stessa data ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.13 della l.r.32/2012 e richiesto i contributi ai soggetti ambientali competenti e agli enti territorialmente interessati concordati con l'autorità procedente.

In data 20/09/2023 si è svolta la conferenza dei servizi - seduta illustrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.r. 6 aprile 2017 n.7.

Contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale

Dipartimento Ambiente e Protezione Civile	Prot-2023-1395582 del 12/10/2023
ARPAL	Prot-2023-1383434 del 09/10/2023
Settore Assetto del Territorio	Prot-2023-1342737 del 28/09/2023
Città Metropolitana di Genova	Prot- 1267591 del 12/09/2023

Caratteristiche della Variante

L'obiettivo della variante è consentire la realizzazione di un percorso con duplice funzione pedonale e ciclabile lungo la viabilità veicolare SP 654, nel tratto che connette il Capoluogo al nucleo residenziale denominato Villaggio Al Pino. Il percorso si sviluppa a valle della strada provinciale per circa 1 chilometro.
L'area oggetto dell'intervento ricade in parte già allo stato attuale nella fascia di rispetto della viabilità veicolare (art. 56 delle NdA del PRG vigente – Viabilità).
La variante urbanistica è relativa alla fascia ricadente in zona E1-E3 agricola – boschiva e marginalmente in zona B (in fregio a aree insediate), che a progetto corrisponde al sedime di fondazione del nuovo rilevato e connessa porzione di rispetto per consentire la manutenzione e pulizia in fregio alle proprietà private confinanti.
Il proponente è il Comune.
Alla realizzazione dell'intervento è connesso il consolidamento del versante a valle della strada provinciale, interessato da movimenti franosi.

La variante è motivata da interesse pubblico in quanto correlata alla realizzazione di un'opera pubblica, non prevede un peso insediativo aggiuntivo ed è corredata dalla richiesta di parere art. 89 DPR 380/2001.

La Città Metropolitana di Genova ha segnalato di non avere competenza sulla viabilità interessata dalla variante e dal relativo intervento in quanto la gestione della strada 654 della Val di Nure risulta dal 2018 in capo ad ANAS.

Analisi dei principali profili ambientali

L'istruttoria condotta e i pareri pervenuti analizzano i possibili impatti che la Variante al PRG può avere sui profili ambientali del territorio interessato.

Il contributo istruttorio della Vice Direzione Generale Sviluppo per la Transizione Ecologica evidenzia che *la variante in esame, essendo finalizzata alla realizzazione di viabilità ciclopedonale, può contribuire positivamente agli obiettivi della Strategia di Sviluppo Sostenibile relativi alla mobilità (PROSPERITÀ.IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci).*

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza del Dipartimento Ambiente e Protezione civile il contributo istruttorio evidenzia inoltre che sono rilevanti unicamente gli aspetti geologici, idraulici e simici per i quali rimanda al contributo del Settore Assetto del Territorio.

Il sopra indicato Settore evidenzia che, *dall'esame della documentazione tecnica trasmessa, si evince innanzitutto che la variante urbanistica in esame è finalizzata a rendere ammissibile la realizzazione di un percorso ciclopedonale ai margini della strada provinciale esistente tra l'abitato di Santo Stefano d'Aveto e la località Villaggio Al Pino e interessa sostanzialmente una ristretta fascia corrispondente al sedime di progetto di fondazione del nuovo rilevato e connessa porzione di rispetto, la cui realizzazione si rende necessaria limitatamente ad un tratto della nuova viabilità ciclopedonale in progetto.*

A livello documentale, per gli aspetti di competenza, il Settore *rileva in particolare che la variante urbanistica in esame risulta supportata da un'apposita relazione geologica, che fornisce una descrizione di massima del sito sotto il profilo geologico ed un inquadramento delle aree attraversate dall'opera nell'ambito della vigente pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico e sotto il profilo della risposta sismica dei terreni interessati.*

Per quanto attiene in particolare la pianificazione di bacino l'area interessata dall'opera e dalla connessa variante urbanistica ricade nell'ambito della Variante al Piano Stralcio di Bacino del Fiume Po (PTC – VBP) adottata con Atto Dirigenziale n. 2104/2020 della Città Metropolitana di Genova.

La relazione geologica trasmessa indica in particolare che l'intervento ricade per un tratto iniziale, di circa 150 m partendo dal capoluogo, in un'area classificata in frana quiescente (Fq) e riclassificata in Zona 1 dalla VBP vigente.

Vista la tipologia e la bassa incidenza sull'assetto geomorfologico del versante delle opere in progetto nel settore iniziale, ricadente nel Lotto 1, dove sulla base di quanto indicato nella documentazione trasmessa non sono previste movimentazioni di terreno, l'intervento non appare in contrasto con le specifiche disposizioni

delle norme di PAI, mentre per il tratto ricadente nel Lotto 2 delle opere, dove è invece si rende necessario un allargamento verso valle del rilevato stradale esistente con tecniche di ingegneria naturalistica, l'intervento non interessa aree specificatamente vincolate dal PAI, ancorché siano presenti alcuni locali cedimenti del rilevato stradale, il cui consolidamento è tuttavia espressamente previsto nell'ambito dell'intervento stesso.

Come indicato anche dalla relazione geologica, il Settore segnala inoltre che un limitato tratto del tracciato risulta inoltre ricadere all'interno della perimetrazione di "Abitato da consolidare" ai sensi della Legge 09/07/1908 n.445 e smi.

Sotto il profilo idraulico l'area non risulta invece interessata da fasce fluviali perimetrate dal PAI, ma il tracciato dell'opera risulta tuttavia interferire con due piccoli corsi d'acqua, appartenenti al reticolo idrografico minuto ai sensi del RR n. 3/2011 e smi, in corrispondenza delle rispettive tombinature esistenti di attraversamento della viabilità provinciale.

In sede progettuale si richiama pertanto la necessità del rispetto delle sezioni minime fissate dalle specifiche disposizioni del RR n. 3/2011 in caso di eventuali interventi di rifacimento/adeguamento delle tombinature esistenti, viste le loro attuali sezioni che si presentano alquanto ridotte.

Considerata anche la presenza di locali dissesti, si sottolinea inoltre la necessità in sede progettuale di prevedere adeguate opere di regimazione e smaltimento delle acque superficiali lungo la nuova viabilità ciclopedonale, nonché di verificare l'efficienza delle apposite opere presenti lungo tutta l'adiacente viabilità stradale esistente.

Riguardo, infine, agli aspetti sismici di competenza dello scrivente Settore regionale, dall'esame della documentazione geologica trasmessa e della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) del Comune di Santo Stefano d'Aveto, l'area interessata dall'intervento risulta ricadere parzialmente in "ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione" e, parzialmente, in corrispondenza dello stesso areale classificato in frana quiescente, in "ZAID - Zona di attenzione per sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità differenti",

Fermo restando che tali criticità di carattere geologico e sismico dovranno essere opportunamente approfondite e superate in sede progettuale, a tale riguardo si prende altresì atto che nella reazione geologica trasmessa viene espressamente specificato che, pur interessando un tratto della nuova viabilità ciclopedonale in progetto, le aree strettamente oggetto della variante urbanistica non ricadono comunque all'interno degli areali suscettibili di instabilità di carattere cosismico sopra indicati.

In conclusione, alla luce di quanto sopra sinteticamente esposto, fatta salva la necessità di effettuare gli opportuni approfondimenti di carattere idrogeologico, geomorfologico e sismico in sede progettuale, come peraltro prescritti anche dalla stessa relazione geologica trasmessa, non si rilevano, a livello pianificatorio, elementi ostativi alla variante urbanistica in esame e all'intervento ad essa associato per gli aspetti di competenza ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001.

Relativamente al comparto **biodiversità** il Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità, come evidenziato in sede di conferenza istruttoria rileva che l'intervento non interessa elementi della rete ecologica, né segnalazioni puntuali, quindi, non rileva potenziali impatti significativi sotto il profilo della biodiversità.

Arpal a sua volta, sulla base della documentazione fornita, evidenzia come *non sussistano, tra il progetto e le ZSC limitrofe, relazioni tali da generare potenziali incidenze negative. Tuttavia, data la presenza di un corridoio ecologico nelle immediate vicinanze dell'area oggetto di intervento ed ai fini della massima tutela della connettività ecologica, garantita dagli elementi della RER, fornisce alcune raccomandazioni che si riportano di seguito:*

- *adottare, in fase di cantiere, ogni accorgimento utile ad escludere la possibilità di inquinamento (sversamento combustibili, lubrificanti, ecc.) delle acque superficiali e sotterranee;*
- *vista la presenza di numerose specie legate agli ambienti boschivi, limitare il più possibile la rimozione o l'abbattimento di specie vegetali/arboree autoctone;*

- *monitorare, anche nelle fasi di cantiere, la presenza di specie aliene invasive (IAS), tra cui Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima: la diffusione di tali specie è facilitata dai movimenti di terra che creano zone con suolo nudo nelle quali esse si insediano per prime, crescono velocemente ed impediscono l'affermarsi delle specie locali.*

Valutazione conclusiva

L'istruttoria svolta sulla base del Rapporto Preliminare e dei pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale consultati ha evidenziato come le componenti ambientali siano state opportunamente approfondite e prese in considerazione nella formulazione della variante urbanistica e nella definizione delle attenzioni da adottarsi nella fase progettuale ed esecutiva, sia per quanto riguarda gli aspetti geologici, idraulici e simici, sia per quanto riguarda il profilo della biodiversità.

Per quanto concerne poi gli ulteriori aspetti inerenti i profili ciclo integrato delle acque, inquinamento atmosferico, gestione del ciclo dei rifiuti, energia, rumore non sono stati rilevati impatti significativi.

Tutto ciò premesso non si ravvede la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti ed analisi mediante la redazione di un Rapporto Ambientale.

Per le argomentazioni complessivamente espresse nella presente Relazione si ritiene pertanto che la Variante al PRG indicata in oggetto **non debba essere assoggettata alla procedura di VAS** ai sensi degli artt.9 e sgg della l.r.n.32/2012 e s.m.

Nell'ambito della presente procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS è stato rilasciato il parere ex art.89 DPR 380/2001 relativo alla compatibilità delle previsioni urbanistiche rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio; l'ottemperanza alle prescrizioni contenute in tale parere è demandata al Comune di Santo Stefano d'Aveto prima del rilascio dei titoli edilizi.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Paolo Rocco)
(Arch. Anna Bertonasco)

F.to Il Direttore
Servizio Pianificazione Territoriale e VAS
(Ing. Alessandro Croce)

REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO
Servizio Urbanistica

Class. G11.6.3
Fascicolo n. 36/2023

Relazione Tecnica n. 469 del 31.10.2023

OGGETTO: Comune di SANTO STEFANO D'AVETO (GE). Variante al PRG ai sensi dell'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 e s.m. per la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale in Loc. Villaggio Al Pino

PREMESSE

Il Comune di Santo Stefano d'Aveto (GE) è dotato di Piano Regolatore generale approvato con D.P.G.R. n. 1245 in data 06.12.1988.

Con D.C.C. n. 2 del 30.01.2023 è stato approvato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. un progetto definitivo di opera pubblica, in variante al vigente PRG, consistente nella realizzazione di un percorso con duplice funzione pedonale e ciclabile lungo la viabilità veicolare SP 654, nel tratto che connette il Capoluogo al nucleo residenziale denominato Villaggio Al Pino, per uno sviluppo in parallelo alla viabilità esistente di circa un chilometro.

In particolare, il Progetto è articolato in due lotti attuativi così definiti:

- il **LOTTO 1** di sviluppo di ca mt 300 riguardante il tratto Miravalle - Albergo Groppo Rosso all'interno del centro abitato, allo stato attuale è dotato di un semplice marciapiede in fregio a viabilità provinciale, in parte separato dalla sede veicolare da aiuola con vecchi esemplari di platano in sequenza irregolare. Si prevede l'ampliamento del sedime e la riqualificazione del suddetto marciapiede attraverso la realizzazione di una pista ciclabile, separata e parallela alla percorrenza pedonale; la pista ciclabile, oltre il tratto su rettilineo, prosegue lungo la rampa di accesso al soprastante parcheggio di Via Costigliola, per consentire l'accesso all'area ludico–sportiva del paese; il percorso pedonale si sviluppa prevalentemente lungo l'originario tracciato; sono previste inoltre la creazione di aree di sosta e belvedere, realizzate nella prima parte in aggetto rispetto al muro di contenimento sopra al parcheggio, e andando oltre, su rilevato eseguito con gabbioni in pietra modellato seguendo l'andamento dei terrazzamenti esistenti;

- il **LOTTO 2** di sviluppo di ca mt 650 riguardante il tratto Albergo Groppo Rosso – Villaggio Alpino, al di fuori del centro abitato; si prevede la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale in fregio alla provinciale, di larghezza media cm 220 ad uso promiscuo, in ampliamento sulla fascia di terreno adiacente al limite dell'attuale nastro asfaltato, per mantenere inalterata la sezione stradale. Il nuovo sedime a progetto verrà realizzato a valle della strada, prevalentemente su rilevato di gabbioni in pietra, mentre a livello puntuale, in corrispondenza di impluvi ed ove il versante presenta particolare acclività o collassamenti, è prevista l'integrazione della predetta tipologia con terre armate e l'impiego di manufatti prefabbricati in cls (impalcato per guado acque). Il lotto 2 è stato suddiviso in tre sub lotti denominati A, B e C. (Tav. Prog. Definitivo 8-9-10).

Con riferimento alla variante in argomento, Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del DPR 327/2001 e s.m alla Regione è demandata l'espressione di eventuali motivi di dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione.

La D.C.C. n. 2 del 30.01.2023 di approvazione del progetto e contestuale adozione della variante è stata trasmessa mediante invio link dedicato con PEC assunta al protocollo generale della Regione al n.ro 1163845247823 del 06/03/2023.

Con PEC assunta al protocollo generale della Regione al n.ro 1163845/36 in data 11.08.2023, il Comune di Santo Stefano d'Aveto ha trasmesso la D.C.C n. 22 del 15.07.2023 avente ad oggetto "Realizzazione con messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale S. Stefano d'Aveto, Villaggio al pino. Adozione della Documentazione integrativa al progetto edilizio urbanistico definitivo di cui alla Delibera di C.C.n.2 del

30.01.2023" con cui è stato adottato il Rapporto Preliminare Ambientale ai fini dell'avvio della procedura di verifica;

La proposta di variante è procedibile ai sensi dell'art. 47 bis della l. r. 36/1997 e s. m, in quanto finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica (messa in sicurezza di viabilità pubblica).

Con nota PG 1342737 in data 28.09.2023, il Settore Assetto del Territorio ha espresso il proprio parere per gli aspetti di competenza ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001.

PRG vigente e VARIANTE al PRG sottesa al progetto (adottata dal Comune DCC. N.2/2023):

I lotti 1 e 2 del progetto sopra descritto ricadono sulle seguenti zone del vigente PRG:
- Zona E1 agricola e E3 boschiva (foglio 34 mapp.li 63-65-71-92-93-98 e 70-264, foglio 35 mapp.li 88-89) -art.46 NTA);
- Zona B satura (foglio 34 mapp.li 821 - ex 271 e foglio 35 map. 487) -art. 34 NTA;
- Zona SP parcheggi (foglio 35 mapp.li 90-95-559-560-561) -art. 53 NTA;

La variante al PRG consiste nella riclassificazione delle aree E3 boschiva – E1 agricola B satura e Sp parcheggi del vigente PRG in una nuova zona destinata a Viabilità, disciplinata dall'art. 56 delle Norme di attuazione del PRG, funzionale alla realizzazione del progetto del nuovo tracciato ciclopedonale. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m., l'approvazione della variante comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate.

A livello cartografico: la variante si concreta nella riclassificazione dell'area longitudinale limitrofa al sedime stradale della SP 654, in corrispondenza del progetto del nuovo percorso e per una larghezza corrispondente ad una fascia di 10 mt., in una nuova zona a destinazione "VIABILITÀ", riportando il nuovo tracciato ciclopedonale, individuata nelle Tavole di variante al PRG **URB 1** e **URB 2**.
A livello normativo: la fascia di circa 10 mt dal confine del sedime stradale individuata come nuova zona a destinazione "Viabilità", come sopra individuata, verrà disciplinata dall'art. 56 delle Norme di attuazione del PRG.

Carico urbanistico: la tipologia di intervento (viabilità pubblica) non genera aumento di carico insediativo.

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP):
Le aree del progetto interessate dalla variante ricadono nei seguenti regimi paesistici dell'assetto insediativo del PTCP:
- ID-MA, ANI-MA ed IS-MA contraddistinti dalla categoria del "mantenimento" e disciplinati rispettivamente dagli artt. 44, 49 e 52 delle NdA del PTCP.

Nello specifico, le citate NdA del PTCP stabiliscono quanto segue:
Art. 44: *"1. Tale regime si applica là dove l'assetto insediativo abbia conseguito una ben definita caratterizzazione e un corretto inserimento paesistico, tali da consentire un giudizio positivo sulla situazione complessiva in atto, non suscettibile peraltro di essere compromesso dalla modificazione di singoli elementi costituenti il quadro d'insieme o da contenute integrazioni del tessuto edilizio.*
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutati i caratteri complessivi dell'insediamento in quanto vi si riconosce l'espressione di un linguaggio coerente ed un equilibrato rapporto con il contesto ambientale.
3. Sono pertanto consentiti esclusivamente interventi di limitata modificazione delle preesistenze ed eventualmente di contenuta integrazione dell'insediamento purché nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico.
4. Per far fronte a quelle carenze di ordine funzionale che possono influire sulla stessa qualità dell'ambiente e sulla sua fruizione, con particolare riferimento alla accessibilità ed ai parcheggi, sono consentiti interventi anche relativamente più incidenti sull'assetto dell'insediamento.";
Art. 49*: "1. Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.*

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.";
Art. 52: *"1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.*
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.
3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.
3. bis Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti delle parti di territorio da includersi, mediante apposite leggi regionali, nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale, per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 2 delle NORME Di ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE AREE PROTETTE costituenti l'allegato B alla l.r. 9 aprile 1985 n. 16.".

Piano di Bacino:
Con nota prot.1342737 del 28.09.2023 il competente Settore Assetto del Territorio della Regione, non ha rilevato elementi ostativi alla variante urbanistica in esame e all'intervento ad essa associato per gli aspetti di competenza ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001 (verifica di compatibilità delle previsioni di variante con le condizioni geomorfologiche del territorio), fatta salva la necessità di effettuare gli opportuni approfondimenti di carattere idrogeologico, geomorfologico e sismico in sede progettuale, come peraltro prescritti anche dalla relazione geologica, allegata alla documentazione progettuale.

Considerazioni e Valutazioni

Sotto il profilo urbanistico:
La variante si concretizza nella riclassificazione delle aree E3 boschiva – E1 agricola, B satura e Sp parcheggi del vigente PRG in una nuova zona a destinazione "Viabilità" disciplinata dall'art.56 delle Norme di attuazione del PRG, funzionale alla realizzazione del nuovo tracciato ciclopedonale . La variante è correlata alla realizzazione di un progetto di interesse pubblico volto al miglioramento funzionale delle percorrenze esistenti e previste, pedonali e ciclabili.

Sotto il profilo paesistico**:**
Non si ravvisano elementi di contrasto con la disciplina paesistica dei regimi interessati dal tracciato ciclopedonale a progetto, dal momento che l'intervento si configura come miglioramento della rete infrastrutturale esistente e non altera l'equilibrio tra l'ambiente naturale e l'insediamento del contesto, risultando compatibile con la categoria del "mantenimento".

Alla luce di quanto sopra riportato, preso atto delle valutazioni espresse dal competente Settore Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e s.m., non si rilevano ai sensi dell'art. 19, comma 4, del DPR 327/2012 e s.m, motivi di dissenso in merito all' approvazione della variante al PRG in oggetto.

F.to Il Responsabile del Procedimento del Servizio (Arch. A. Badino)

F.to Il Dirigente del Servizio Urbanistica (Arch. Luana Lapini)

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-1368

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		13/12/2023 16:10
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		13/12/2023 16:07
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		13/12/2023 10:19
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luana LAPINI		12/12/2023 16:37
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		12/12/2023 16:09
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Alessia BADINO		12/12/2023 09:35
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Anna BERTONASCO		11/12/2023 10:34

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente da: PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 15-12-2023 11:51:25
Certificato valido dal 06-10-2023 al 06-10-2026